

**ASSET ENCUMBRANCE: GLI ADEGUAMENTI PUMA
(bozza)**

| DICEMBRE 2022

COOPERAZIONE PUMA

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>1. PRINCIPALI NOVITA'</i>	4
1.1 Tipologia ente segnalante	4
1.2 Attività fiduciarie.....	6
1.3 Template F 32.04: utilizzo di collateral per emissione di covered bond	6
<i>2. ULTERIORI MODIFICHE</i>	7
2.1 Ripartizione delle passività associate ad attività vincolate	7
2.2 Trattamento di cartolarizzazioni sintetiche	8
2.3 Trattamento titoli di cartolarizzazioni 'mono-tranche'	8

PREMESSA

In data 20 dicembre 2021 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato un *Final draft implementing technical standards (ITS) on Supervisory Reporting regarding COREP, asset encumbrance, ALMM and G-SII reporting*¹ (di seguito *Final Draft*) che modifica il Regolamento (UE) 2021/451 in materia di COREP, Asset Encumbrance, ALMM e G-SII Reporting.

Il principale scopo del *Final Draft* in materia di asset encumbrance è di esentare *le small and non-complex institutions (SNCP)*² dal produrre il reporting dei template che contengono dati di maggior dettaglio (F 33.00, F 34.00 e F 36.01 e 02) e di apportare modifiche alla definizione di 'attività vincolata', al fine di evitare che l'utilizzo di *accounting standards* differenti crei disparità di trattamento tra gli enti segnalanti. Inoltre sono stati apportati minimi cambiamenti di natura formale, quali ad esempio:

- l'aggiornamento dei riferimenti normativi;
- l'indicazione del numero delle righe e delle colonne dei template su 4 posizioni;
- l'apertura di celle precedentemente non richieste (grigie) nel template F 32.04.

Il *Final Draft* sarà sottoposto all'*endorsement* della Commissione Europea e sarà presumibilmente applicabile a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2023.

¹ [Final Report on draft ITS on Supervisory Reporting regarding COREP, AE, ALMM and GSII.pdf \(europa.eu\)](#)

² Per la definizione cfr. punto 145 articolo 4 (1) del CRR (Regolamento UE n. 575/2013), come modificato dal Reg. UE 2019/876.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA con riferimento alla produzione dei template della parte A (*template* F 32.01/02/03/04), B (F 33.00), ed E (F 36.01 e 02).

1. PRINCIPALI NOVITA'

1.1 Tipologia ente segnalante

La principale modifica introdotta dal *final draft dell'ITS on Asset Encumbrance* è quella di sostituire l'attuale criterio con cui alcuni enti vengono esentati dal produrre i template che contengono dati di maggior dettaglio sulle attività vincolate – basato sul raggiungimento o meno della soglia del 15% di attività vincolate³ – con uno di tipo proporzionale. Il nuovo criterio⁴, infatti, esenta tutte le SNCI, indipendentemente dal livello di attività vincolate, dal reporting dei template delle parti B, C ed E. La soglia del 15% continuerà ad essere utilizzata per il reporting delle imprese cd. 'medie', ossia che non rientrano né nella definizione di *SNCI* né in quella di grande ente⁵.

Pertanto secondo il nuovo schema segnaletico:

- gli enti classificabili come *SNCI* devono segnalare i template F 32.01/02/03/04 dell'ANNEX XVI - parte A;

³ Cfr. punto 1.6 (9) dell'ANNEX XVII del Regolamento (UE) 2021/451.

⁴ Cfr. Articolo 19 paragrafo 3 del *Final Draft*:

"3. The information referred to in paragraph 1 shall be submitted as follows:

(a) Institutions shall submit the information specified in Annex XVI, Part A.

(b) Large institutions shall submit the information specified in Annex XVI, Parts B, C and E.

(c) Institutions that are neither large institutions nor small and non-complex institutions shall submit the information specified in Annex XVI, Parts B, C and E, where the asset encumbrance level of the institution, as calculated in accordance with Annex XVII, point 1.6, sub-point 9, is equal to or above 15 %.

(d) Institutions shall report the information specified in Annex XVI, Part D, only where they issue bonds referred to in Article 52(4), first subparagraph, of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council."

⁵ Per la definizione cfr. articolo 4, paragrafo 1, punti 145 e 146, del CRR.

- gli enti che appartengono alla categoria delle *Large Institutions* segnalano i template dell'ANNEX XVI - parti A (template F 32.01/02/03/04), B (F 33.00), C (F 34.00) ed E (F 36.01 e 02))
- gli enti che non appartengono né alla categoria delle *SNCI* né a quella delle *large institutions* segnalano i template dell'ANNEX XVI
 - parte A (template F 32.01/02/03/04), mentre sono tenuti a segnalare le parti B (F 33.00), C (F 34.00) ed E (F 36.01 e 02) solo al superamento della soglia del 15%;
- il template della parte D (F 35.00) deve continuare ad essere prodotto solo dagli enti che emettono obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*)⁶.

Al fine di identificare la categoria a cui appartiene l'ente segnalante, è necessario alimentare il nuovo campo "TIPOLOGIA ENTE SEGNALANTE (articolo 4 (1) Punto 145 e 146 del CRR (Reg. UE 2019/876))" del file guida lavorazioni (TR0FGL3) con dominio:

0 = Ente diverso da *SNCI* e da *Large Institutions*

1 = Ente piccolo e non complesso (*SNCI*)

2 = *Large Institutions*

Tale nuovo campo sostituirà l'attuale campo "ENTE PICCOLO E NON COMPLESSO" del file guida lavorazioni (TR0FGL3) con dominio:

0 = NO

1 = SI

⁶ Cfr. Articolo 19 paragrafo 3 punto d) del *Final Draft*.

1.2 Attività fiduciarie

Con il *Final Draft* è stata introdotta una nuova informazione al fine di identificare le attività fiduciarie che sono contabilizzate in modo diverso in nGAAP e IFRS (cfr. Q&A EBA 2019_4969). Secondo alcuni nGAAP, infatti, le attività fiduciarie, sebbene non comportino un rischio di credito per l'entità segnalante (ma solo per il garante), devono essere incluse nello Stato Patrimoniale e di conseguenza segnalate come attività vincolate. Mentre, tali attività non rientrando nello Stato Patrimoniale ai sensi degli IFRS, non devono essere segnalate nel reporting per *Asset Encumbrance* dagli enti che adottano tali principi contabili internazionali. Pertanto, solo gli enti segnalanti che adottano i nGAAP devono esporre le attività fiduciarie nella riga 0015 del template F 32.01 ed utilizzare tale informazione per escludere le attività fiduciarie dal calcolo del livello di *encumbrance* (sia dal numeratore che dal denominatore della formula), utilizzato per valutare il superamento della soglia del 15%.

In considerazione dell'utilizzo da parte delle banche italiane dei principi contabili internazionali, la riga 0015 non sarà documentata dalla procedura PUMA.

1.3 Template F 32.04: utilizzo di collateral per emissione di covered bond

Nel template F 32.04 è stata aperta la cella in cui è possibile segnalare il *fair value* dei *collateral* ricevuti e riutilizzati per emettere *covered bond* (riga 100 col. 40). Considerata la mancanza di materialità del fenomeno tra le banche italiane, per il momento la produzione di tale cella non sarà inclusa nella documentazione PUMA.

2. ULTERIORI MODIFICHE

2.1 Ripartizione delle passività associate ad attività vincolate

Nel mese di giugno 2021 è stata pubblicata la Q&A 2013_682 che indica un criterio su cui basare la ripartizione delle passività associate a più attività vincolate. La risposta fornita dall'EBA sembra suggerire l'utilizzo di una gerarchia nell'assegnazione delle diverse attività impegnate, alle passività *source of encumbrance*, basata sull'ordinamento decrescente per qualità degli attivi. Il criterio dovrebbe essere simile a quello utilizzato per il FINREP (punto 174 – parte II dell'Annex V) dove gli immobili, ad esempio, sono considerati *asset* di qualità migliore.

Ad oggi la documentazione Puma utilizza, in presenza di più attività connesse ad una o più *source of encumbrance*, un criterio proporzionale (cfr. funzione F 46_2) in analogia a quanto indicato nelle istruzioni per la ripartizione dell'eventuale quota parte delle attività che, ancorché presenti nel *pooling* di garanzie fornite nelle operazioni di '*funding*' da Banca Centrale, risulta essere inutilizzata.

Il Gruppo ha analizzato le indicazioni fornite dalla Q&A e le possibili applicazioni di tale criterio, ma permangono dei dubbi sulla individuazione puntuale dell'ordine di priorità 'qualitativa' da attribuire agli *assets* che si trovano all'interno di alcune categorie FINREP (ad es. nella categoria '*equity and debt securities*'). In attesa di ricevere ulteriori indicazioni, il Gruppo ha valutato, per il momento, di non procedere all'attuazione delle modifiche indicate nella Q&A.

2.2 Trattamento di cartolarizzazioni sintetiche

Il Gruppo interbancario ha analizzato il trattamento dei crediti sottostanti le operazioni di cartolarizzazioni sintetiche⁷ (identificabili con il campo 'attività sottostante=9' di TCOR38 e campo 05781=9) ai fini dell'*Asset Encumbrance*, ritenendo tali attività interamente libere.

Considerato che lo strumento di copertura del rischio di credito non viene ripagato con il cash flow delle attività sottostanti coperte (che rimangono in capo al cedente), tali attività dovrebbero essere considerate libere.

2.3 Trattamento titoli di cartolarizzazioni 'mono-tranche'

La normativa prudenziale definisce le operazioni di cartolarizzazione nell'articolo 4 punto 61 del CRR⁸ come operazioni in cui il portafoglio di esposizioni è suddiviso in due o più segmenti con diverso grado di subordinazione. Pertanto le operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 che prevedono l'emissione di una sola tranche, convenzionalmente '*senior*', non rientrano tra le operazioni di cartolarizzazione riconosciute ai fini prudenziali, pertanto i relativi titoli non devono essere considerati tra i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

⁷ Per la definizione cfr. art. 2 punto 10 del Reg. (UE) 2017/2402.

⁸ La «cartolarizzazione» è definita come «una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del Regolamento (UE) 2017/2402». Quest'ultima definisce come «l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.".

Al fine di identificare le cartolarizzazioni cosiddette “mono-tranche” nelle quali non si configura una segmentazione del rischio, si utilizza l’attributo di TCOR38 - ‘CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI DEL REG 2401/2017’ con il seguente dominio 0=SI, 1=NO (nel caso di cartolarizzazioni mono-tranche il campo deve essere valorizzato a 1 - cfr. istruzione I0503_3 - TRATTAMENTO PRUDENZIALE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE – BANCHE, modificata con la nota tecnica OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (REG. UE n° 558/2021 e REG. UE n° 557/2021) pubblicata il 20 maggio 2022).

Tale modifica avrà un impatto sulla generazione delle informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione, da cui queste operazioni saranno escluse (ad esempio, template F 32.01 riga 60, F 32.02 riga 180 e template F 32.03).